

Dall'AUDIZIONE DEL MINORE in Tribunale all'ASCOLTO DEL FIGLIO nel processo civile di separazione.

La specifica problematica del “conflitto di lealtà”

Con la legge nr. 54 del 8 febbraio 2006, è stata introdotta una novità normativa che pone IL MINORE in diretto contatto con il mondo della giurisdizione, senza che il legislatore abbia predisposto idonee misure per consentire a questo “avvicinamento” di essere il più possibile “a misura di piccolo”, con la conseguenza intuitiva, che i costi sociali di tale pratica avranno un enorme impatto in un prossimo futuro.

Quanto previsto in merito alla audizione del minore, costituisce una “piccola rivoluzione copernicana” rispetto alla disciplina previgente, in quanto il giudice, ora, la “dispone” (giusta la vigenza dell'art. 155 sexies ultima parte del 1° comma) prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti concernenti la separazione, e riguarda, a pioggia, “minori” che abbiano compiuto gli anni dodici o anche di età inferiore ove capaci di discernimento.

Con la conseguenza che mentre prima l'audizione era procedimento assolutamente di nicchia, ora è divenuta norma generale, ed è riferibile a tutti i minori che abbiano compiuto gli anni dodici (ed ove capaci di discernimento anche i più piccoli); ma quello che è più grave è, che al momento, viene disposta in assoluta assenza di un previo studio, integrato ed approfondito, circa gli esiti invasivi di tale intervento sulla “serenità del minore”.

Nei miei precedenti scritti in materia di audizione ex art. 155 sexies, ho già avuto modo di individuare, come nota dolente l'aver inserito tale strumento processuale, in un momento troppo anticipato rispetto allo studio del contesto familiare che, con la precedente disciplina, entrava in gioco più avanti, con la CTU.

Ora, infatti, vi è il fondato motivo di ritenere che si corra il rischio di essere ingiustamente configgenti con il delicato mondo del minore, senza apportare alcun elemento di tranquillizzazione per lo stesso, ne elementi di “effettivo ausilio” per chi deve giudicare.

E che la preoccupazione non sia dettata da una eccessiva sensibilità al mondo giovanile di chi scrive, lo si può comprendere sol che si voglia osservare quanto sino ad oggi ha prodotto la metodologia di studio del fenomeno.

Intendo riferirmi tra gli altri ai risultati, peraltro estremamente pregevoli, contenuti nella pubblicazione dell'ultimo incontro di studio organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura, nel marzo del 2006, ed avente a tema l'audizione del minore nel mondo del diritto.

Ebbene, in una analisi tecnica così attenta e di alto livello il tema della audizione del “figlio-minore nell'ambito del processo separativo dei suoi genitori” è appena accennato; in un volume di ideali 1500 pagine solo otto (8) righe sono dedicate agli aspetti in discussione quelli dell'ascolto nella crisi della famiglia.

Quanto sopra rafforza l'allarme per come viene affrontata la messa in esecuzione del nuovo precetto normativo.

Si deve peraltro considerare che, all'epoca della stesura delle 24 pagine dedicate al fenomeno dell'ascolto del minore in ambito civilistico, curate dal Dr. Piercarlo Pazè, Procuratore della Repubblica per i minori di Torino, l'audizione del minore, nel giudizio di separazione, era ancora un intervento straordinario, sia in termini quantitativi che qualitativi, ed a questo si voleva supplire con i richiami alla normativa internazionale che disponeva di dare voce e spessore ai "desiderata" dei figli, coinvolti loro malgrado, nell'evoluzione disgregatrice del nucleo familiare.

Indubbiamente, il poter disporre di una "utile informazione" circa quanto, effettivamente, costituisca il vissuto del minore, in termini di minor o maggior "funzionalità" della figura genitoriale al suo "sereno" sviluppo, non può restare fuori dal processo, solo per "evitare" che con l'audizione il minore potrebbe subire un ulteriore trauma.

Nessuno è così miope da non vedere quali comportamenti disfunzionali vengono posti in essere proprio dai genitori in danno dei figli, e tutte le informazioni relative ai comportamenti dannosi debbono trovare nel Giudice l'istituzione capace di leggerli e di farli cessare, con un provvedimento concreto.

Ed il Magistrato con la legge in commento ha un'ulteriore nuova concreta possibilità, su richiesta delle parti, di comminare delle sanzioni per reprimere quelli che risulteranno comportamenti genitoriali che "arrechino pregiudizio al minore" giusto l'articolo 709 ter aggiunto al codice di Rito.

L'aspetto critico, che si sottolinea, non è costituito, dal coinvolgimento nel processo, dalla età o dalla capacità di discernimento, del minore, che, comunque, ha doti adattive e di fantasia infinite per difendersi dal mondo degli adulti, che si muove nei suoi confronti come un elefante.

Il problema, che trova una fortissima conferma dalla lettura della pregevole opera di studio del Consiglio Superiore della Magistratura prima citata, è quello della "cultura della audizione minorile nel processo di separazione".

Ed infatti, nelle pubblicazioni del CSM sul minore, ci si occupa della audizione di questi e del suo interagire con gli aspetti di natura penalistica, con quelli relativi alla sua adozione, con quelli relativi alla sua affiliazione o al suo riconoscimento.

Tutti aspetti distanti "anni luce" dalla problematica del processo separativo dei genitori, cioè quello del "sentire" un figlio (minore) nell'ambito di un "processo" civile, che è "unico e straordinario" come è unica e straordinaria la famiglia di quel figlio.

Sembra una considerazione semplicistica, ma non è così.

Ogni diverso evento nel quale si trovi coinvolto un minore, è evento a lui intimamente estraneo.

Un fatto di violenza, un fatto di adozione, o di affiliazione, sono esperienze che, certamente, lo riguardano, rispetto alle quali esprimere un proprio sentire è possibile, perché pur con tutti i coinvolgimenti di quel contesto, non si sta discutendo di mamma o di papà.

Mamma o papà: sono parole evocative, se ognuno di noi le ripete a se stesso, nel proprio privato, sente che sono simboli di una radice profonda del proprio modo di essere.

Ora siamo adulti, ma ancora quel modo di chiamare ci porta alla memoria vissuti di non facile comprensione o magari di sofferenza, ma vissuti assolutamente intimi.

L'interazione che si concretizza con un verbale, tra sconosciuti (giudici e operatori) ed il sentire intimo di un minore, quando la si immagina in grado di estrapolare un risultato (anche se riferito ad un contesto dove il termine "valutazione" è assolutamente estraneo, perché non sarò mai in grado di poter esprimermi su due figure padrone assolute del mio inconscio, come i miei genitori) rendono sufficientemente chiaro, come lo stato dell'arte delle conoscenze giuridiche in materia sia, per usare un eufemismo, agli albori.

La sfida lanciata dall'articolo di legge in commento è estremamente ardua, riguarda il mondo del Diritto ed il mondo della Tutela dell'Infanzia, così come quello della Psicologia evolutiva, ma non si può perdere di vista una prima importante considerazione.

Quella della legittimità dell'ingresso nel processo della "separazione" di un "materiale umano" rispetto al quale, ancora, non si sia in grado di operare una valutazione univoca, tanto primitiva ne è la lettura, e questo certo non per mancanza di professionalità di chi si occupa di tali fenomeni, ma perché il diverso impatto "quantitativo" che la norma impone, fa assumere al fenomeno uno spessore completamente diverso, rispetto al quale, tanto per tornare all'esempio di prima 24 pagine su 1500 dell'incontro Didattico organizzato nel marzo 2006 dal Consiglio Superiore della Magistratura sono ben poche, per comprenderne effetti sfumature e soprattutto spunti di soluzione alla casistica concreta.

Ed infatti non si può sottacere che i maggiori sviluppi degli studi in questa materia (minore-processo) siano di derivazione penalistica, sia sotto il profilo degli studiosi del fenomeno, sia sotto l'aspetto degli eventi esaminati.

Ed è altrettanto intuitivo comprendere come l'analisi dell'atteggiarsi della volontà di un adulto, al termine della sua evoluzione in un rapporto di coppia, sia cosa completamente diversa dal comprendere la volontà, del medesimo adulto, nel compiere un fatto, letto come violazione di un precetto penalistico.

I canoni di lettura del rapporto diadico sono patrimonio di altra scienza, quella della psicologia relazionale, nel suo svilupparsi in sistemico-relazionale, intendendo con questa espressione l'estensione alla comprensione del più ampio aspetto della famiglia di origine del membro di una coppia.

La grande difficoltà ancora esistente nel processo di separazione della famiglia è quella della traduzione in termini legali delle "collusioni di coppia" o degli aspetti disfunzionali del rapporto genitore-figlio legati, non a comportamenti violenti, ma a dinamiche simbiotiche o dominanti, che generano nel figlio regressioni e blocchi per una ottimale crescita della sua personalità.

Ed anche quando tali aspetti vengono ben evidenziati nelle CTU, molto spesso, non si ottengono provvedimenti che consentano il loro immediato contenimento.

Nel mondo del giudizio della separazione, è ancora, purtroppo, solo il buon senso che continua ad essere l'asse portante della cultura giuridica.

Ed infatti vediamo, con un esempio pratico, le difficoltà a coniugare l'audizione con i canoni normali della verbalizzazione di un "atto processuale", come qualcuno lo ama definire, tratto

dalla pratica quotidiana di “clinica giuridica”, lontana dal mondo del giudizio, e proveniente dal mondo dell’avvocatura, che ha un contatto ed una vicinanza con la parti, cui, per ovvi motivi, chi giudica non potrà mai pervenire.

Ci riferiamo al caso dell’“audizione” di tre figli di una coppia, due gemelli fra loro, maschio e femmina, di circa 15 anni, l’altro è un maschietto di circa 6 anni .

Il padre è un libero professionista, formatosi ad una cultura familiare tradizionale, per il quale quindi l’educazione e l’esempio, o il dire “non si fa” è modello corretto.

La madre è una imprenditrice, figlia di un uomo benestante ed accentratore, ora occupata e ricostruirsi una vita con un compagno diverso, più malleabile e più gradito al proprio padre.

In tale contesto familiare, dove anche per quei “tre figli” i genitori, quei genitori, sono gli unici dai quali prendere modelli, per adesione o per esclusione, è accaduto ciò che era intuitivo immaginare : gli adolescenti hanno esternato a parole un “disagio” nei confronti del padre, perché sostenitore di un modello comportamentale rigido.

E questo nonostante nessuno possa criticare il padre per svolgere la propria funzione di “indicatore delle regole”, il vissuto, per i ragazzi di quell’età è di soffocamento e di disagio.

Per il piccolo di età inferiore, il padre è al contrario risultato un mito, e ciò in perfetta coerenza alla sua fase di età evolutiva.

La madre, viceversa, distratta dalla necessità di costruire un proprio mondo, che sostituisca rapidamente quello abbandonato, perché vittima della necessità di una figura maschile forte per completare la propria immagine, tanto da non poter rischiare di stare da sola, risulta, nella lettura dei figli adolescenti, più rispettosa della loro autonomia.

Autonomia o assenza di regole, certo che nella fase adolescenziale è una sfumatura di non poco conto.

Per il piccolo di circa sei anni, Lei, è semplicemente la mamma.

Ecco, forse con l’esempio appena riportato si può centrare uno degli aspetti del problema costituito dalla assoluta bivalenza delle chiavi di lettura.

Per un adolescente le regole sono vissute come tutte imposte, e la sua crescita si completa con fasi alterne di accettazione o rifiuto di queste, senza che questo possa essere letto come un disvalore della figura paterna.

La vera crisi adolescenziale si ha, come tante volte si è ascoltato nelle dichiarazioni fatte dalle adolescenti in sede di CTU, dall’assenza di regole, con le frasi del tipo : “papà gioca a fare l’amico, ma io avrei bisogno di un padre che magari mi sgridi, ma che insomma mi dica qualcosa”.

Il vero cruccio adolescenziale è l’assenza di regole, e la vera fatica dell’adulto è quella di imporne ogni giorno qualcuna, con la certezza di vederle violate, proprio per dimostrare la nascita di una volontà diversa quella del giovane uomo o donna.

Questo meccanismo interno alla vita della famiglia, nel momento in cui verrà verbalizzato, e riportato in modo statico all'interno di un processo, a cosa potrà servire.

E se prima, quando l'audizione era attività di nicchia, disposta dal magistrato raramente, proprio per la consapevolezza della sua "invasività" nei confronti di un ragazzo già turbato per il conflitto genitoriale, ora che la legge ne impone un uso generalizzato, come verranno letti questi "verbali", e come il magistrato, chiamato direttamente a valutare, potrà farlo se sino ad oggi il numero delle letture destinate specificamente ad affrontare il fenomeno, nel processo della separazione, è così esiguo.

Termini come "opinione" o "spontaneità delle dichiarazioni", sono assolutamente diversi nella loro valenza, nelle diverse situazioni contestuali.

Per il mondo del diritto sono patrimonio della "cultura della testimonianza" di un fatto letto dalla legge come reato, sono poi state mutate negli aspetti civilistici in contesti diversi, come le adozioni o gli altri aspetti collegati ai maltrattamenti o agli abusi familiari.

L'audizione ex art. 155 sexies è semplicemente altra cosa.

In altre parole, come è noto a tutti coloro che si occupano della crisi e dell'evento evolutivo della separazione genitoriale, il minore ha, sia nella madre che nel padre, delle figure assolutamente insostituibili.

L'atteggiarsi del suo comportamento non deriva da una sua "scelta" personale, ma dalla necessità di sviluppare un comportamento "adattivo" rispetto ad una determinata modalità genitoriale.

E' la modalità genitoriale che, nel reagire negativamente rispetto alla separazione, più o meno inconsciamente, lo arruola contro l'altro genitore.

In tali numerosissimi casi, il minore si trova coinvolto, sempre suo malgrado, nella dinamica chiamata : "conflitto di lealtà" che si prova rispetto al genitore condizionante il comportamento del figlio.

Quest'ultimo avrà, infatti, il "terrore di tradire la fedeltà" ad un modello comportamentale (impostogli da sguardi toni e commenti sottovoce) che lo "deve" vedere "ostile all'altro".

Ecco cosa si dovrebbe rendere chiaro con la sua audizione, non fatti circostanze o valutazioni, ma sguardi, toni, commenti appena accennati, perché quello è il vero "linguaggio" delle relazioni che si hanno con un genitore.

In ambito psicologico si arriva a determinare come, nella valenza di un rapporto relazionale, il "non detto" costituisca la chiave di volta per comprendere, come è perché, una determinata "storia" sia arrivata al capolinea.

Il "non detto" per un giurista è semplicemente una chimera.

Lo studio della volontà umana, e gli ambiti della manifestazione di questa, sono la trave portante delle regole poi chiamate leggi o contratti.

L'esame della sussistenza di una "volontà libera" costituisce la base per l'imputazione di un comportamento ad un soggetto, i vizi della volontà per un giurista sono il dolo l'errore e la violenza, nella interazione fra soggetti il termine "innamoramento" fa sorridere, ed appare tratto da canzonette, non ha il significato carico di conseguenze, che ha per il mondo della psicologia, con il suo leggersi dietro il termine collegato della "proiezione".

Il "non detto" sfugge al giurista, in quanto è espresso con il linguaggio della postura, con il riferirsi a cose apparentemente contrarie, per spiegare mancanze o delusioni, e tali aspetti sono comprensibili solo in un ambito di psicoterapia, quando è lo stesso soggetto, spontaneamente, a cercare qualcuno per farsi aiutare a comprendere le motivazioni del suo agire, a volte "compulsivo".

Immaginiamoci quale efficacia possa avere il semplice verbalizzare delle dichiarazioni di un minore, dichiarazioni che sono il frutto della interazione di due adulti in contrasto tra loro.

Se è già estremamente difficile comprendere il "comunicare" di due adulti, che hanno una personalità già formata, nel momento della loro separazione, l'audizione di un minore in un contesto processuale di separazione è sicuramente più problematico, non fosse altro perché è il prodotto confuso dell'agire, spesso inconscio, del padre e della madre.

Lo studio di tali fenomeni, è materia di elezione della cultura della Mediazione Familiare che ha sviluppato, nella sua peculiare ricerca di un modello accettabile di vivere la genitorialità, una casistica clinica delle reazioni minorili a seconda delle varie tipologie in cui si può sclerotizzare il conflitto intragenitoriale.

Le reazioni sono diverse, anche a seconda della fase evolutiva che vive ogni figlio, ma il minimo comune denominatore di questa "linea critica" è "l'arruolamento nella guerra contro l'altro genitore" di un figlio, che si sostanzia : - nel costringere, questo figlio, ad assumere un ruolo di sostegno alla figura genitoriale, perché letta debole e bisognosa di aiuto, con l'ulteriore negativa conseguenza della adultizzazione sia nel fargli acquisire, come "sue", paure sensazioni e visioni dell'adulto-genitore condizionante.

Mentre, nella realtà, sono paure, sensazioni e drammi "inconsciamente" proprie del patrimonio di una relazione tra adulti, ferita e rancorosa, per "l'aspettativa tradita" dalla separazione, per l'interrompersi della proiezione contenitiva delle angosce esistenziali.

Le chiavi culturali per leggere tali disagi, non si apprendono nelle aule di giurisprudenza, nè nei convegni di diritto, e proprio questo è il grande pregio dell'affermarsi del Sapere della Mediazione Familiare tra gli operatori del diritto : quello di consentire, a chi ogni giorno si trovi a fare "clinica" in Tribunale, con l'affrontare sul campo separazioni divorzi e CTU della famiglia, di impadronirsi di un "modello efficace" per la lettura "relazionale" .

Solo i canoni interpretativi della mediazione familiare sono, infatti, in grado di svelare cosa si agiti dietro a degli apparentemente inspiegabili conflitti "terribili e sanguinosi", superando così un approccio superficiale ed apparente della "Liturgia del dolore del processo separativo" come accade quando ci si ferma alla mera stesura e rilettura di un verbale di udienza o delle carte ad questo riferibili.

Nel processo della separazione, al di là degli scritti difensivi, due adulti si affrontano, ognuno con il suo “carico di terrore” per la perdita di quel “Quadro familiare di contenimento” che ne faceva una famiglia.

Nel momento della formalizzazione della crisi, con la sua rappresentazione in un luogo “freddo ed inospitale” come può essere il Tribunale, è difficile leggere sul volto dei protagonisti un'aria di condivisione di quello che accade .

Importantissimo è, in quel momento, il ruolo dell'avvocato-mediatore che, a conoscenza delle dinamiche relazionali in corso, potrà meglio affrontare le emozioni, e soprattutto le paure, per il proprio “futuro”, vissute dalla parte.

Con tali competenze verrà svolto correttamente il compito più importante del “professionista delle dinamiche di crisi della famiglia” quello di individuare una linea che consenta al proprio assistito/a di sentirsi, e leggersi, anche dopo la firma, ancora “ACCETTABILE A SE STESSO/A” e, aspetto non secondario, al mondo sociale di appartenenza.

Quanto ai figli, al di là dei giri di parole, questi nel momento iniziale della “crisi” vengono sentiti, nella stragrande maggioranza dei casi, come un “elemento critico” dell'intero problema.

Ed infatti, nell'affrontare tale argomento si assiste, da parte dei clienti ad un “pronunciare di parole tranquillizzanti” soprattutto per se stessi, ed accettabili per il contesto sociale che li circonda.

Ma le modalità di visita e frequentazione, i tempi e i modi con i quali i propri figli passeranno del tempo, con l'uno o con l'altro, sono in concreto “un ulteriore terreno” sul quale prosegue lo scontro tra adulti.

Purtroppo, ma è connaturale al fatto del sentire i figli come “propri”, e quindi leggersi nei loro confronti come inadatti a creare loro un danno, le volontà di mamma o di papà, nel riferirsi all'altro hanno, al loro interno, più o meno nascosta, una punta di veleno, costituita dal considerare il figlio come un messaggero, sotto le forme o “di un controllo che permane” quando si richiede, all'altro genitore di tenere con sé i figli, quasi senza dargli spazi per ricrearsi un proprio equilibrio, o diversamente si usa il figlio come “un ostaggio nelle mie mani” sul quale commettere delle pressioni, a seconda della riprovazione per il comportamento dell'altro.

Nelle CTU le descrizioni di tali dinamiche distorte, e distortive, genitori-figli sono numerosissime.

Ma l'intera Consulenza, come dicevamo all'inizio nel vecchio processo separativo, interveniva in un momento successivo ai cosiddetti provvedimenti presidenziali, con l'emissione “urgente” dei quali, uno dei due genitori riceveva l'ordine di lasciare la casa ed aveva dei definiti spazi di frequenza dei figli. Si strutturava, in questo modo una dinamica di equilibrio del conflitto, diversa dalla polemica giornaliera precedente.

La Consulenza di solito interveniva dopo l'acme processuale del conflitto (udienza presidenziale della separazione) e si dipanava per un periodo di alcuni mesi, nei quali, il consulente del giudice, poteva proseguire la propria indagine anche affrontando le interazioni con le famiglie di origine dei separandi.

Si potevano così inserire nella dinamica processuale delle realtà sistemico-relazionali importantissime per comprendere un determinato modo di atteggiarsi del conflitto di coppia e dei suoi effetti sui figli.

La riforma in commento (art.155 sexies) (sulla metodologia operativa della quale è illuminante il commento della Sentenza del Tribunale per i Minorenni di Milano del 12.5.06 dove a pagina 6 si legge :”inutili e fuorvianti paiono i richiami ai lavori preparatori. Dalla lettura degli stessi emerge che non vi è stato alcun reale approfondimento del problema”) è intervenuta così semplicemente, anticipando i tempi di questa indagine peritale, ma soprattutto ha introdotto nel processo “i minori” che, già “turbati” dalla guerra genitoriale, si troveranno ora ad essere sottoposti al “procedimento di audizione”, in modo diffuso e senza alcuna tipologia pre-figurata di indagine, che ne abbia a tutelare il delicato “loro sentire”.

Ecco perché il compito dei cultori del Diritto di Famiglia è, prioritariamente, quello di individuare la MODALITA’ per una corretta audizione, affinché questa non sia invasiva, ma soprattutto venga posta in essere da Professionisti che conoscano “le trappole” del conflitto di lealtà, professionisti che sappiano leggere il pluriforme modo di “comunicare” di un essere umano, non assolutamente indipendente rispetto alle persone ed ai fatti nei quali si trova, suo malgrado, coinvolto.

Ecco la grande differenza della audizione dei minori dalla audizione dei testimoni nel processo sia esso penale o civile.

Ecco la assurdità di tematiche come la “verbalizzazione” o la presenza di diverse tipologie professionali, come quella degli avvocati, dei cancellieri o di non meglio specificati operatori esperti, al momento della sua esplicazione.

Ecco la necessità che questa abbia a svolgersi in un ambiente che possa far sentire al minore di essere “contenuto” nelle sue difficoltà esistenziali, che ne rispetti i tempi espressivi, che possa attingere aliunde rispetto alle parole (dai disegni, dai test, dal linguaggio posturale) .

Ecco perché, forse, sarebbe opportuno disporla consentendo la interazione del figlio con entrambi i genitori, separatamente fra loro nella medesima udienza, al cospetto del giudice, del CTU (che vogliamo ricordare essere l’unico esperto consentito dalle norme di procedura, con buona pace delle figure ibride di “operatori esperti” evocate in altri momenti di studio) e al massimo dei periti di parte; audizione che “deve” essere registrata su supporto video-audio, così da consentire una sua rilettura più approfondita.

Certo, le critiche a tale modus operandi si incentreranno sulla mancanza di fondi e di tempo per poter procedere, con tali minime cautele, data la gran mole dei casi di separazione che abbiano ad interessare minori maggiori dei dodici anni.

Ma nessuna esigenza può considerarsi di rango superiore a quella di assicurare al minore, coinvolto nel processo separativo dei due suoi “unici” genitori, di essere ascoltato (e quindi compreso ed assecondato) per realizzare affettivamente uno dei principi cardine della Legge di modifica : quello di assicurargli “il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei DUE genitori” art. 155 (1° co. nuovo testo)

Una audizione frettolosa, o peggio, che dia per scontato un certo modo di comunicare del minore, si risolverebbe nel condannarlo a restare imprigionato nelle dinamiche impostegli da un

genitore inadeguato, con i noti rischi di comportamenti involutivi, pregiudicandogli un futuro sereno sviluppo della personalità.

Il perseverare nel voler considerare l'audizione del minore come un nuovo "istituto processuale", alla portata della attuale conoscenza degli operatori del solo diritto, o da porre in essere con le modalità dell'attuale CTU del processo della famiglia, sarebbe disattendere il portato innovativo ed a tutela del minore che, quasi inconsapevolmente, la legge 54/2006 ha introdotto nel nostro ordinamento.

Vi sono gli strumenti per consentire al processo della famiglia di fare un enorme passo avanti nel rispetto dell'individuo coinvolto nel "processo" più radicale e sentito della sua esistenza, quello che lo riguarda come essere in evoluzione, la SEPARAZIONE .

Processo dal quale, sia esso madre o padre, ne uscirà non più come prima, ma in grado, in modo maggiore o minore, di ri-progettare una diversa esistenza.

Riuscire a rispettare il figlio della coppia, coinvolta in tale evoluzione personale, è alla portata di un mondo professionale, solo che si riesca tutti a fare un passo indietro e si accetti la necessità di una FORMAZIONE SPECIFICA nella gestione della dinamica conflittuale di coppia.

Sino ad oggi il coinvolgimento dei figli minori nel processo era un evento episodico, ed il danno per una liturgia del dolore era vissuto soprattutto dagli adulti; con l'avvento della riforma troppi minori rischiano di essere violentati da interventi animati dal solo buon senso e dall'esperienza nel trattare le parti in causa.

Non basta, IL SUPERIORE INTERESSE DEL MINORE richiamato da tutte le leggi della materia, dalle convenzioni internazionali e dalla civiltà sociale, merita di essere assicurato comunque.

Il costo sociale di una disattenzione, in tale delicatissima materia, rischia di essere un costo che la nostra società non può permettersi di pagare, perchè si assommerebbe ai tanti altri disagi che i minorenni vivono, e che sono il frutto di una società in evoluzione rapida alla ricerca delle proprie radici.

Il bullismo giovanile, anche in ambito scolastico, che occupa le prime pagine dei giornali ne è solo un parziale testimone.

Roma 20 novembre 2006

Avv. Giorgio Vaccaro

Presidente del Circolo Psicogiuridico